

Comune di Chianocco (Torino)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 23 del 30/07/2015: APPROVAZIONE 6a VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE AI SENSI DELL'ART.17, COMMA 5, L.R 56/77 E S.M.I.- AREA GRICOLA "e".(omissis)
DELIBERA

per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per formarne parte integrante, formale e sostanziale:

1. DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 17, comma 5, L.R. 56/77 s.m.i., la Variante parziale n. 6 al Piano regolatore generale comunale vigente, approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione della Giunta regionale n. 5-11968 del 15.03.2004, esecutiva ai sensi di legge, inerente l'inserimento in area agricola "e1" localizzata in strada Garitta la nuova area agricola "e1/a" da destinare ad attività cinotecnica nel prospetto seguente:

<i>PROT.</i>	<i>RICHIEDENTI</i>	<i>FOGLIO</i>	<i>PARTICELLA</i>	<i>ZONA DI PIANO</i>
1158/2015	PESAVENTO Sara PELLEGRIN Rossella	22	233, 234, 235, 598, 599, 600	"e1"

2. DI INSERIRE nelle Norme tecniche di attuazione del vigente strumento urbanistico il capitolo 17-bis, (Area destinata all'attività agricola "e1/a" della superficie complessiva di circa 10.725 mq), con le seguenti prescrizioni: "1. Nell'area agricola "e1/a" oltre alle prescrizioni di cui al precedente capitolo 17 è consentito per soggetti anche non imprenditori agricoli, singoli o associati, associazioni per la protezione animali iscritte all'albo regionale, l'esercizio dell'attività cinotecnica di allevamento, selezione ed addestramento delle razze canine, anche in forma disgiunta rispetto a quanto indicato all'art. 1 legge 23 agosto 1993, n. 349 (Allevamento, selezione, addestramento delle razze canine). 2. Sull'intera area sono inoltre ammessi, in analogia a quanto stabilito dal precedente art 17, la realizzazione di piccoli fabbricati chiusi, in struttura lignee, con copertura a falde, di superficie massima totale di mq 84,00 (n. 7 moduli aventi superficie massima pari a mq 12) ed altezza massima di mt 3,00 all'estradosso del colmo, per box, locali deposito, ricovero attrezzi, ecc. con coerente inserimento ambientale";

3. DI DARE ATTO che la presente Variante è esclusa dalla Valutazione ambientale strategica in quanto si tratta di Variante parziale formata ed approvata ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 17, comma 5, L.R. 56/77 e s.m.i., poiché ricorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) non si modifica l'impianto strutturale del Piano regolatore generale comunale vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
- b) non si modifica in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non si generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
- c) non si riduce la quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22 L.R. 56/77 e s.m.i. per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla medesima L.R. 56/77;
- d) non si aumenta la quantità globale delle aree per servizi di cui agli artt. 21 e 22 L.R. 56/77 e s.m.i. per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla medesima L.R. 56/77;

- e) non si incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del Piano regolatore generale comunale vigente in misura superiore al 4 per cento, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa;
- f) non si incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal Piano regolatore generale comunale vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento;
- g) non si incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non si modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal Piano regolatore generale comunale vigente;
- h) non si modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'art. 24 L.R. 56/77 e s.m.i. nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti;
 - la Variante in oggetto: non si pone in contrasto con i Piani ed i Programmi sovracomunali vigenti; non incide sull'impianto strutturale del Piano regolatore generale comunale vigente, sulla funzionalità delle infrastrutture urbane e sulla struttura generale dei vincoli nazionali, regionali ed idrogeologici; non si pone in contrasto con Piani, Programmi e Progetti approvati né con progetti di opere pubbliche di rilievo sovracomunale di cui si abbia conoscenza;
 - tutte le modifiche apportate non sono in contrasto con il Piano di zonizzazione acustica approvato, ai sensi della legge 447/95 e della legge Regione Piemonte 52/2000, con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 26 febbraio 2004, esecutiva ai sensi di legge;
 - tutte le modifiche apportate non contrastano con la relazione geologica e le schede geologiche tecniche a suo tempo redatte in conformità con la Circolare n. 7/LAP e successiva nota tecnica;
 - la variante parziale in oggetto, predisposta dall'Ufficio tecnico comunale a ciò specificatamente incaricato, risulta costituita dai seguenti elaborati allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale:
 - a) Relazione tecnica;
 - b) Tav. A) - Stato attuale;
 - c) Tav. B) - In progetto;
 - d) Figura 1 - Estratto Progetto di classificazione acustica del territorio - fase IV;
 - e) Figura 2 - Estratto P.R.G.C. - Tavola VII b - Carta di sintesi (settore di fondovalle e borgate Molè-Pavaglione);
 - f) CD in formato pdf;

4. DI DARE ATTO che la Variante in oggetto verrà pubblicata all'Albo pretorio on line del Comune per 30 giorni consecutivi;

5. DI DARE ATTO che con Decreto del Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino n:203- 17180/2015 del 01/07/2015 esecutivo ai sensi di legge, il Vicesindaco della città Metropolitana di Torino ha espresso giudizio di compatibilità della Variante parziale in oggetto con il Piano territoriale di coordinamento "PTC2" e con i progetti sovracomunali;

6. DI DARE ATTO che si procederà alla pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte;

7. DI TRASMETTERE alla Città metropolitana di Torino e alla Regione Piemonte la presente deliberazione di approvazione, unitamente all'aggiornamento degli elaborati del Piano regolatore generale comunale.